COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.5.2021
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Gli allegati A e B sono fondamentali per definire l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza[1]. Essi elencano in modo esaustivo le procedure di insolvenza o gli amministratori delle procedure di insolvenza contemplati dalle legislazioni degli Stati membri cui si applica il regolamento. È pertanto della massima importanza che tali allegati siano regolarmente aggiornati al fine di rispecchiare la situazione giuridica effettiva negli Stati membri.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, punto 4, e del considerando 9 del regolamento, le procedure nazionali rientrano nella definizione di "procedure d'insolvenza" nel contesto del regolamento solo se elencate nell'allegato A del medesimo. Analogamente, a norma dell'articolo 2, punto 5, e del considerando 21 del regolamento, le persone e gli organi che sono conformi alla definizione di "amministratore delle procedure di insolvenza" di cui al regolamento sono elencati nell'allegato B.

Nell'ottobre 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione le modifiche recentemente apportate alla legge nazionale sull'insolvenza, che hanno introdotto un nuovo regime preventivo sull'insolvenza come pure nuove tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza. A ciò hanno fatto seguito, nel dicembre 2020, notifiche da parte di Italia, Lituania, Cipro e Polonia.

La Commissione ha analizzato attentamente le notifiche dei citati Stati membri al fine di accertare la conformità delle stesse ai requisiti previsti dal regolamento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/848.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) 2015/848 costituisce un importante strumento di cooperazione giudiziaria in materia civile a livello dell'UE. Per una gestione efficiente delle situazioni d'insolvenza transfrontaliere di debitori il cui centro degli interessi principali si trovi in uno Stato membro è necessario che l'ambito di applicazione del regolamento rifletta l'effettivo stato delle diverse normative nazionali sull'insolvenza. La presente proposta è intesa a garantire che l'ambito di applicazione del regolamento, al momento della sua applicazione, sia adeguato all'effettivo quadro giuridico degli Stati membri in materia di insolvenza.

La direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)[2], stabilisce norme minime sia per le procedure di ristrutturazione preventiva per i debitori che attraversano difficoltà finanziarie, quando esiste una probabilità di insolvenza, sia per le procedure per l'esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori sovraindebitati, permettendo loro di avviare una nuova attività. Le procedure di insolvenza nazionali che recepiscono tale direttiva possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 se

[1] GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.
[2] GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18.

soddisfano i requisiti del regolamento in relazione alle procedure nazionali di insolvenza e se sono incluse nell'allegato A dello stesso regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento svolge un ruolo importante a sostegno della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi e della libera circolazione delle persone.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento (UE) 2015/848 rientra nella competenza concorrente dell'Unione europea. Esso presenta un insieme completo di norme direttamente applicabili alle procedure d'insolvenza transfrontaliere di cui all'allegato A e alle tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'allegato B.

La presente proposta si limita, tuttavia, a modificare tali allegati per rispecchiare con esattezza il contenuto delle notifiche nazionali e adeguare, rispettivamente, gli allegati contenenti gli elenchi delle procedure nazionali o le tipologie degli amministratori delle procedure di insolvenza in tale ambito. Tali modifiche non pregiudicano gli obblighi e le norme fissati dal regolamento.

Pertanto, fintanto che le disposizioni sostanziali del regolamento rimangono immutate, le modifiche degli allegati A e B dello stesso non incidono sull'insieme delle norme sostanziali e possono essere apportate soltanto dall'Unione e non dagli Stati membri. Di conseguenza, le modifiche di tali allegati costituiscono una competenza esclusiva per natura e non sono pertanto soggette alla verifica della sussidiarietà e alla procedura di controllo ex ante prevista dal protocollo n. 2 dei trattati, poiché nella fattispecie il principio di sussidiarietà non è applicabile.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La proposta della Commissione sostituisce gli elenchi degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con nuovi elenchi che integrano le informazioni notificate dai citati Stati membri. Poiché gli allegati A e B sono parte integrante del regolamento, la loro modifica può essere realizzata solo mediante la modifica legislativa del regolamento.

Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il suo contenuto è quindi accessibile a tutte le parti interessate.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è un regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono.

In base alla legislazione vigente gli allegati A e B del regolamento possono essere modificati solo con un regolamento da adottare mediante procedura legislativa ordinaria, in virtù della

base giuridica applicabile al regolamento iniziale. Tale modifica deve essere proposta dalla Commissione.

I Paesi Bassi, l'Italia, la Lituania, Cipro e la Polonia hanno notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B. Di conseguenza la Commissione non può far altro che proporre le modifiche da apportare agli allegati del regolamento, nella misura in cui tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento stesso.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le modifiche proposte sono di natura puramente tecnica. Esse non comportano alcuna modifica sostanziale del regolamento. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione europea, non è necessaria una valutazione dell'impatto per siffatte iniziative.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito della richiesta dei Paesi Bassi di avviare la necessaria procedura legislativa, seguita da analoghe richieste da parte di Italia, Lituania, Cipro e Polonia, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di soddisfare tali richieste, nella misura in cui esse sono conformi ai requisiti del regolamento. Il lavoro propedeutico all'adozione della presente proposta non ha richiesto nuove perizie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2021/0118 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2015/848 e l'allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al punto 5 dello stesso articolo.

(2) Nell'ottobre 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione di aver apportato di recente modifiche alla legge nazionale sull'insolvenza, introducendo un nuovo regime preventivo sull'insolvenza, come pure nuove tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza. A ciò hanno fatto seguito, nel dicembre 2020, notifiche da parte di Italia, Lituania, Cipro e Polonia relative a cambiamenti intervenuti di recente nelle rispettive legislazioni nazionali che hanno introdotto nuove tipologie di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. In Italia le nuove disposizioni in materia di insolvenza e ristrutturazione entreranno in vigore il 1º settembre 2021. Tali nuove tipologie di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure di insolvenza, che sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/848, rendono necessaria la modifica degli allegati A e B di tale regolamento.

(3) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non parteciperà all'adozione del presente regolamento, né sarà da esso vincolata o soggetta alla sua applicazione].

(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

[3] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*